

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3207 del 10/07/2020
Oggetto	DPR 59 2013 - S.F.I.R. - SOCIETA' FONDIARIA INDUSTRIALE ROMAGNOLA - S.R.L.' IN LIQUIDAZIONE CON STABILIMENTO NEL COMUNE DI FERRARA - NUOVA AUA SCARICHI
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3318 del 10/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno dieci LUGLIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 4774/2020/AS/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Società "SFIR – Società Fondiaria Industriale Romagnola s.r.l. in liquidazione" con sede legale nel Comune di Cesena (FC), via Benedetto Croce n. 7 e stabilimento nel Comune di Ferrara, località Pontelagoscuro, via della Ricostruzione n. 96 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di produzione zucchero attualmente dismessa

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 13.01.2020, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara ed assunta al P.G. di ARPAE il 05.02.2020 con il n. 18256, presentata al S.U.A.P. di Ferrara (registrata al P.G. del Comune n. 3998 del 13.01.2020 pratica 77/2020) dalla Società "SFIR – Società Fondiaria Industriale Romagnola s.r.l. in liquidazione", nella persona di Dall'Ara Giorgio in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Cesena (FC), via Benedetto Croce n. 7 e stabilimento nel Comune di Ferrara, località Pontelagoscuro, via della Ricostruzione n. 96, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che nello stabilimento di cui sopra si effettuava l'attività di produzione zucchero ora dismessa, ma sono ancora presenti la palazzina uffici, l'appartamento del custode, il comparto mensa e la portineria;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per ottenere il titolo abilitativo allo scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento. Inoltre nella suddetta istanza si allega la comunicazione di rispetto dei valori di emissione ed immissione di rumori;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile

2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

- Visti

il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Dato atto che con nota di ArpaE n. 27318 del 20.02.2020, si è provveduto con la richiesta di archiviazione, in quanto nella suddetta istanza viene dichiarato che l'attività di zuccherificio è stata dismessa, non sono presenti addetti ed il piazzale esterno è invaso dalla vegetazione, a dimostrazione del fatto che l'attività è da tempo cessata;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Ferrara datata 10.03.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 38846 del 10.03.2020), trasmessa alla società, di comunicazione possibile rigetto ex art. 10-bis della Legge n. 241/1990;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Ferrara datata 11.05.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 70819 del 14.05.2020) di inoltro delle osservazione prodotte dalla società in relazione al preavviso di rigetto, trasmesse al S.U.A.P. in data 15.04.2020. In tali osservazioni la società precisa la necessità di acquisire l'autorizzazione AUA per lo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali derivanti dalla palazzina uffici, dall'appartamento del custode, da servizi igienici dello stabilimento (in zona mensa e spogliatoi);
- Vista la nota del S.U.A.P. di Ferrara datata 14.05.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 70810 del 14.05.2020) di richiesta di documentazione integrativa per l'espressione del Parere di competenza del Comune di Ferrara per lo scarico di acque reflue domestiche;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Ferrara datata 21.05.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 74320 del 21.05.2020), con la quale si inoltra la documentazione integrativa trasmessa dalla Società "SFIR – Società Fondiaria Industriale Romagnola s.r.l. in liquidazione" in data 18.05.2020;
- Preso atto del Parere del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, espresso con nota datata 25.05.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 76626 del 27.07.2020);
- Visto il Parere del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara per lo scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in un nuovo punto di scarico nella Fossa Lavezzola, espresso con nota prot. n. 8589 del 09.06.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 82542 del 09.06.2020);
- Vista la nota del S.U.A.P. di Ferrara datata 22.06.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 89541 del 22.06.2020), che trasmette il Parere di competenza del Consorzio di Bonifica di Ferrara, espresso con nota

prot. n. 8589 del 09.06.2020 ai soli fini idraulici, favorevole all'intervento proposto con l'unica prescrizione vincolante di ridurre la dimensione della finestrella di scarico ad un'altezza massima di cm. 14;

- Valutato che lo scarico nella fossa Lavezzola è esclusivamente domestico, in quanto le acque meteoriche, che sono convogliate nel medesimo punto di scarico, derivano da piazzali quasi completamente coperti dalla vegetazione e nemmeno utilizzati per il transito mezzi, pertanto non si generano acque meteoriche di dilavamento soggette ad autorizzazione, ai sensi della normativa D.Lgs 152/06, DGR 286/05 e DGR 1860/06;

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;

- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

- Dato atto che Responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la dottoressa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni Settoriali";

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara alla Società "SFIR – Società Fondiaria Industriale Romagnola s.r.l. in liquidazione", nella persona del titolare/legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Cesena (FC), via Benedetto Croce n. 7 e stabilimento nel Comune di Ferrara, località Pontelagoscuro, via della Ricostruzione n. 96, codice fiscale 00304660376 e P.IVA 01672790407 per l'esercizio dell'attività di produzione zucchero attualmente dismessa.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	Comune
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico di acque reflue domestiche nel canale Lavezzola autorizzato è quello contrassegnato con le lettere "S1", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – particolari.
2. La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – RF.
3. Le vasche ad ossidazione totale dovranno risultare funzionanti in presenza di scarichi attivi.
4. Le vasche devono essere periodicamente mantenute.
5. La ditta dovrà tempestivamente comunicare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara ed ad ArpaE Ferrara la fine dei lavori previsti per l'allaccio al canale consorziale Lavezzola.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti del rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente.
- Nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, tale Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.
 - I lavori edili che verranno realizzati nell'area sono soggetti alla normativa sull'inquinamento acustico, in quanto classificati dalla stessa come attività rumorose temporanee. Valgono dunque le norme previste dalla L. n. 447/95 nonché quelle previste dalla L.R. n. 15/01. Pertanto il futuro cantiere dovrà essere autorizzato nel rispetto dell'art. 11 della predetta Legge Regionale:

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite S.U.A.P. del Comune di Ferrara, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ed Al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

firmato digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa. Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.